



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “*65-ter. Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;



VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

RITENUTO opportuno, attraverso il presente decreto, dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "*intermedi*", "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "*periferici*" e "*ultraperiferici*" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

RITENUTO opportuno prevedere che gli interventi di cui al presente decreto possano essere indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è stato conferito l'incarico relativo al Sud e alla Coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Dott. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “*Fondo*”: il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
 - b) “*Attività Economiche*”: attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale;
 - c) “*Comune*” o, congiuntamente, “*Comuni*”: ciascuna delle amministrazioni comunali assegnatarie del contributo di cui al presente Decreto, così come elencate negli allegati 1 e 2 del presente Decreto;
 - d) “*FSC*”: il Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni, a valere sul Fondo.

Articolo 3 (Attribuzione ai Comuni del Fondo)

1. I contributi di cui all’articolo 2 sono assegnati ai Comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericità, nelle



misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il contributo assegnato a ciascun Comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4 **(Azioni finanziate attraverso il Fondo)**

1. I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all'articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
 - a) svolgano Attività Economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;
 - b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
 - a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
 - b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di *marketing* on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del



Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 5
(Erogazione del contributo)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore del presente Decreto, in ragione delle singole annualità di legge.
2. Per le annualità successive alla prima l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto.
3. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Articolo 7
(Revoca delle assegnazioni di contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo 6, entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento.
2. Le revoche sono disposte con successivo decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.
3. In caso di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute dai Comuni ai sensi dell'articolo 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Articolo 8
(Pubblicità dei contributi assegnati)



1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1 - Nota tecnica di riparto delle risorse

Il presente decreto ha la finalità di ripartire, in base alla normativa citata, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, un totale complessivo di **Euro 210 milioni per il triennio 2020-2022** (nello specifico, Euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022).

Tenuto conto dell’ammontare delle risorse disponibili e dell’opportunità di intervenire nei Comuni inclusi nella Strategia per lo Sviluppo delle Aree Interne più marginali e meno popolosi, ritenuti, come tali, maggiormente bisognosi di un sostegno all’economia locale in particolare a seguito del manifestarsi dell’epidemia COVID-19, la determinazione del contributo è stata effettuata in base ai seguenti criteri di riparto:

1. per la definizione della platea dei Comuni beneficiari è stato utilizzato il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica;
2. la dimensione demografica di riferimento è stata articolata in due fasce: fino a 3000 abitanti e fino a 5000 abitanti;
3. la platea di riferimento è quindi composta da:
 - tutti i Comuni identificati come **Intermedi, Periferici e Ultra-periferici** dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, **fino a 3000 abitanti**;
 - tutti i Comuni identificati come **Periferici e Ultra-periferici** dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, fino a 5000 abitanti;
4. i beneficiari sono i 3095 Comuni identificati come descritto al punto 3, ai quali se ne aggiungono 6 – oggetto di fusione dal 2014 (anno della mappatura da Accordo di Partenariato) ad oggi – per i quali non risulta un aggiornamento della relativa classificazione (Intermedio/Periferico/Ultra-periferico). In tal modo, si perviene alla definizione di una platea di **3101 Comuni beneficiari per una popolazione complessiva di 4.171.667 abitanti**;
5. inoltre, al fine di assicurare al contributo una consistenza ragionevole e coerente con le finalità di sostegno indicate dalla norma, è previsto un contributo in somma fissa uguale per tutti i comuni beneficiari di circa 12.000 euro per l’annualità 2020 e di circa 8.000 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022. Il contributo in somma fissa è quindi maggiorato di un contributo pro capite (di circa 12 euro per l’annualità 2020 e di circa 8 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022) per tenere conto della dimensione demografica dei singoli comuni beneficiari.

La *Tabella 1* riporta i dati di sintesi del riparto del Fondo, per il totale delle annualità 2020-22, tra i Comuni beneficiari classificati per classe demografica.

Nella *Tabella 2* si forniscono le informazioni di sintesi relative al riparto del Fondo, ancora con riferimento al totale delle annualità 2020-22, tra i Comuni beneficiari classificati per macro-ripartizione territoriale di appartenenza.

Tabella 1: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab) – COMUNI BENEFICIARI PER CLASSE DEMOGRAFICA

contributo TOTALE COMUNI fino a 1000 AB		62.766.411
ABITANTI	756.057	
NUMERO COMUNI	1.445	
contributo medio per comune (euro)		43.437
contributo medio per abitante (euro)		83,0
contributo TOTALE COMUNI 1001-2000 AB		66.582.778
ABITANTI	1.360.756	
NUMERO COMUNI	943	
contributo medio per comune (euro)		70.607
contributo medio per abitante (euro)		48,9
contributo TOTALE COMUNI 2001-3000 AB		49.871.274
ABITANTI	1.218.440	
NUMERO COMUNI	496	
contributo medio per comune (euro)		100.547
contributo medio per abitante (euro)		40,9
contributo TOTALE COMUNI 3001-5000 AB		30.779.538
ABITANTI	836.414	
NUMERO COMUNI	217	
contributo medio per comune (euro)		141.841
contributo medio per abitante (euro)		36,8
TOTALE FONDO		210.000.000
TOTALE COMUNI	3.101	
TOTALE POPOLAZIONE	4.171.667	

Tabella 2: Riparto fondo TOTALE ANNUALITA' (comuni periferici e ultra periferici delle aree interne con meno di 5000 ab e intermedi fino a 3000 ab) – COMUNI PER MACRORIPARTIZIONE TERRITORIALE

	Nord Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	Isole	Italia
Comuni (numero)	941	433	379	910	438	3101
Comuni (% Italia)	30,3	14,0	12,2	29,3	14,1	100,0
Popolazione	858.960	667.222	541.799	1.349.735	753.951	4.171.667
Popolazione (% Italia)	20,6	16,0	13,0	32,4	18,1	100,0
Abitanti per Comune (media)	913	1.541	1.429	1.483	1.721	1.345
Contributo complessivo (euro)	51.703.762	31.825.494	26.609.526	65.333.846	34.527.373	210.000.000
Contributi medio per comune (euro)	54.946	73.500	70.210	71.795	78.830	67.720

Comune	Classe comune	Regione	Provincia	Popolazione	Fondo		Fondo pro capite		Fondo pro capite		Fondo totale	
					2020	2021	2020	2021	2020	2022	annualità	annualità pro capite
Acquaafondata	E - Periferico	Lazio	FR	266	15.359	58 10.240	38 10.240	38	35.839	135		
Acuto	D - Intermedio	Lazio	FR	1.876	35.742	19 23.828	13 23.828	13	83.398	44		
Broccostella	D - Intermedio	Lazio	FR	2.646	45.490	17 30.327	11 30.327	11	106.144	40		
Campoli Appennino	D - Intermedio	Lazio	FR	2.732	46.579	17 31.053	11 31.053	11	108.684	40		
Casalattico	D - Intermedio	Lazio	FR	1.673	33.172	20 22.115	13 22.115	13	77.401	46		
Casalvieri	D - Intermedio	Lazio	FR	546	18.904	35 12.603	23 12.603	23	44.110	81		
Castelnuovo Parano	D - Intermedio	Lazio	FR	2.635	45.351	17 30.234	11 30.234	11	105.819	40		
Colle San Magno	D - Intermedio	Lazio	FR	875	23.069	26 15.380	18 15.380	18	53.828	62		
Colleparado	D - Intermedio	Lazio	FR	664	20.398	31 13.599	20 13.599	20	47.596	72		
Coreno Ausonio	D - Intermedio	Lazio	FR	931	23.778	26 15.852	17 15.852	17	55.483	60		
Falvaterra	D - Intermedio	Lazio	FR	1.602	32.273	20 21.515	13 21.515	13	75.304	47		
Filattino	D - Intermedio	Lazio	FR	545	18.892	35 12.594	23 12.594	23	44.080	81		
Fontana Liri	E - Periferico	Lazio	FR	522	18.600	36 12.400	24 12.400	24	43.401	83		
Fontechiari	D - Intermedio	Lazio	FR	2.868	48.301	17 32.200	11 32.200	11	112.702	39		
Fumone	D - Intermedio	Lazio	FR	1.295	28.387	22 18.924	15 18.924	15	66.235	51		
Gallinaro	D - Intermedio	Lazio	FR	2.092	38.477	18 25.651	12 25.651	12	89.779	43		
Guarcino	D - Intermedio	Lazio	FR	1.275	28.133	22 18.756	15 18.756	15	65.644	51		
Pastena	D - Intermedio	Lazio	FR	1.553	31.653	20 21.102	14 21.102	14	73.857	48		
Pescosolido	D - Intermedio	Lazio	FR	1.377	29.425	21 19.616	14 19.616	14	68.658	50		
Picinisco	D - Intermedio	Lazio	FR	1.505	31.045	21 20.697	14 20.697	14	72.439	48		
Pico	D - Intermedio	Lazio	FR	1.127	26.260	23 17.506	16 17.506	16	61.273	54		
Piglio	D - Intermedio	Lazio	FR	2.812	47.592	17 31.728	11 31.728	11	111.047	39		
Posta Fibreno	E - Periferico	Lazio	FR	4.581	69.987	15 46.658	10 46.658	10	163.304	36		
Rocca d'Arce	D - Intermedio	Lazio	FR	1.104	25.968	24 17.312	16 17.312	16	60.593	55		
San Biagio Saracinisco	D - Intermedio	Lazio	FR	948	23.994	50 10.687	34 10.687	34	37.404	117		
San Donato Val di Comino	E - Periferico	Lazio	FR	319	16.030	19 24.908	12 24.908	12	87.179	44		
Sant'Ambrogio sul Garigliano	D - Intermedio	Lazio	FR	2.004	37.362	25 16.131	17 16.131	17	56.458	59		
Sant'Andrea del Garigliano	D - Intermedio	Lazio	FR	1.432	30.121	21 20.081	14 20.081	14	70.282	49		
Santopadre	D - Intermedio	Lazio	FR	1.297	28.412	22 18.941	15 18.941	15	66.294	51		
Serrone	E - Periferico	Lazio	FR	3.032	50.377	17 33.585	11 33.585	11	117.546	39		
Settefrati	D - Intermedio	Lazio	FR	729	21.221	29 14.147	19 14.147	19	49.516	68		
Strangolagalli	D - Intermedio	Lazio	FR	2.399	42.363	18 28.242	12 28.242	12	98.847	41		
Terelle	E - Periferico	Lazio	FR	353	16.461	47 10.974	31 10.974	31	38.409	109		
Torre Cajetani	D - Intermedio	Lazio	FR	1.338	28.931	22 19.287	14 19.287	14	67.505	50		
Trevi nel Lazio	E - Periferico	Lazio	FR	1.809	34.894	19 23.263	13 23.263	13	81.419	45		
Trivigliano	D - Intermedio	Lazio	FR	1.665	33.071	20 22.047	13 22.047	13	77.165	46		
Vallecorsa	D - Intermedio	Lazio	FR	2.538	44.123	17 29.415	12 29.415	12	102.953	41		
Vallemaio	D - Intermedio	Lazio	FR	924	23.690	26 15.793	17 15.793	17	55.276	60		
Vallerotonda	E - Periferico	Lazio	FR	1.515	31.172	21 20.781	14 20.781	14	72.734	48		
Vicalvi	D - Intermedio	Lazio	FR	755	21.550	29 14.367	19 14.367	19	50.284	67		
Vico nel Lazio	D - Intermedio	Lazio	FR	2.193	39.755	18 26.503	12 26.503	12	92.762	42		
Villa Latina	D - Intermedio	Lazio	FR	1.203	27.222	23 18.148	15 18.148	15	63.518	53		
Villa Santo Stefano	D - Intermedio	Lazio	FR	1.701	33.527	20 22.351	13 22.351	13	78.229	46		
Vituscio	E - Periferico	Lazio	FR	309	15.904	51 10.603	34 10.603	34	37.109	120		

